



Bruxelles, 30.5.2017  
COM(2017) 271 final

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza**

## RELAZIONE

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>1</sup> autorizza la mobilitazione dello strumento di flessibilità per permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche del quadro finanziario pluriennale. La Commissione ha proposto una modifica del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio<sup>2</sup>. La proposta, quale modificata dal Consiglio, è stata oggetto di un ampio accordo politico in sede di Consiglio e del consenso del Parlamento europeo<sup>3</sup>. Si prevede che il pacchetto di revisione intermedia venga adottato dal Consiglio subito dopo la presentazione del progetto di bilancio 2018. Per questo motivo risulta opportuno proporre il progetto di bilancio 2018 e la presente decisione di mobilitazione insieme, tenendo conto delle previste modifiche del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio. Tuttavia, qualora l'adozione formale della revisione del regolamento QFP dovesse subire ulteriori ritardi, la presente proposta sarà modificata in modo da rispettare le disposizioni del regolamento QFP in vigore al momento dell'adozione del bilancio per l'esercizio 2018.

A norma dell'articolo 11 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio e del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>4</sup>, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti ed esaurito ogni margine non assegnato nell'ambito della rubrica di spesa *Sicurezza e cittadinanza* (rubrica 3), la Commissione propone di mobilitare nel 2018 lo strumento di flessibilità per un importo di 817,1 milioni di EUR.

La disponibilità dello strumento di flessibilità dopo la revisione del regolamento QFP è la seguente: importo annuo disponibile di 600 milioni di EUR (a prezzi 2011), corrispondenti a 689 milioni di EUR a prezzi correnti, maggiorato degli importi decaduti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (l'importo che decadeva a fine 2016 era pari a 646 milioni di EUR). Tenendo conto anche dell'importo non assegnato della quota annua 2017 (corrispondente all'aumento dell'importo annuo da 471 milioni di EUR a 600 milioni di EUR), pari a 129 milioni di EUR a prezzi 2011 corrispondenti a 146 milioni di EUR a prezzi correnti, la disponibilità globale dello strumento di flessibilità ammonta a 1 481 milioni di EUR.

La mobilitazione riguarda un importo di 817,1 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale ed è destinata a finanziare il sostegno a misure di gestione delle sfide in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

Qualora l'adozione formale della revisione del regolamento QFP dovesse subire ulteriori ritardi, la presente proposta potrebbe essere modificata come segue: l'importo mobilitato verrebbe ridotto a 541 milioni di EUR e verrebbe presentata una proposta di mobilitazione del margine per imprevisti onde mettere a disposizione gli importi che rimangono necessari per finanziare la spesa in materia di migrazione e sicurezza della rubrica 3 oltre il massimale (276,1 milioni di EUR con compensazione prevista nella rubrica 2 nello stesso anno).

Gli stanziamenti di pagamento indicativi corrispondenti alla proposta mobilitazione dello strumento di flessibilità, indicati nella tabella seguente, sono stati calcolati secondo le norme

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>2</sup> COM(2016) 604 del 14.9.2016.

<sup>3</sup> P8\_TA(2017)0111 del 5.4.2017.

<sup>4</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

applicabili in materia di prefinanziamenti, liquidazione dei prefinanziamenti e pagamenti finali per i diversi tipi di misure da finanziare.

*(in milioni di EUR, a prezzi correnti)*

<b>Anno</b>	<b>Stanzamenti di pagamento relativi alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per misure volte a gestire la crisi dei rifugiati nel 2018</b>
2018	452,9
2019	207,6
2020	123,3
2021	33,3
<b>Totale</b>	<b>817,1</b>

Proposta di

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>1</sup>, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.
- (2) Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio<sup>2</sup>.
- (3) Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilitare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure al riguardo.
- (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza), risulta necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 817 056 198 EUR oltre i massimali della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza. L'importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi,

---

<sup>1</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per mettere a disposizione l'importo di 817 056 198 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza).

L'importo di cui al primo comma è utilizzato per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

2. Gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a norma del paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

(a) 452 952 126 EUR nel 2018;

(b) 207 556 299 EUR nel 2019;

(c) 123 308 626 EUR nel 2020;

(d) 33 339 147 EUR nel 2021.

Tuttavia, gli importi specifici in stanziamenti di pagamento di cui al primo comma possono essere adeguati per ciascun esercizio e sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*